

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4039 del 20/10/2016
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta VENTRUCCI METALLI S.r.l. con sede legale e impianto in Comune di Longiano, Via Pio La Torre n. 34. Modifica dell'autorizzazione D.G.P. n. 233-89779 del 10.06.2013 e s.m.i. con rilascio di autorizzazione unica per la gestione dell'impianto di recupero rifiuti metallici.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4155 del 20/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno venti OTTOBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE DI ARPAE
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA

Vista l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Dato atto che con D.G.P. n. 233-89779 del 10.06.2013, come modificata con D.G.P. n. 356-119312 del 17.09.2013 e D.P.P. n. 105-37303 del 23.04.2015, è stata rilasciata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, l'autorizzazione alla gestione di un impianto di recupero rifiuti metallici della ditta **VENTRUCCI METALLI S.r.l.**, avente sede legale e impianto in Comune di Longiano – Via Pio La Torre n. 34;

Vista la domanda presentata dalla ditta **VENTRUCCI METALLI S.r.l.** in data 06.04.2016, PGFC n. 4825/16, relativa alla modifica della suddetta autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con la quale la ditta chiede in particolare quanto di seguito sinteticamente riportato:

- ampliamento dell'impianto inerente la realizzazione di una nuova platea di rottamazione adibita esclusivamente alla messa in riserva R13 dei rifiuti e allo stoccaggio degli end of waste senza modifiche ai quantitativi e ai rifiuti autorizzati.
- rilascio autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ricomprendendo la modifica dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura rilasciata con AUA n. 3777 del 12.12.2014.

Vista la comunicazione di avvio del procedimento inviata alla ditta in oggetto ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. con nota PGFC n. 5250 del 13.04.2016;

Vista la nota prot. com.le n. 06180 del 14.05.2016, acquisita al PGFC n. 7333 del 16.05.2016, con cui il Comune di Longiano in merito alla compatibilità urbanistica relativa all'ampliamento esprime le seguenti valutazioni:

- la ditta *"ha depositato in data 24.10.2014, pgn. 13593 una comunicazione di inizio lavori ai sensi art. 7 LR 15/2013 CIL n. 272 avente per oggetto la realizzazione di platea di rottamazione di dichiarati 1125 mq nel lotto n. 26 del comparto produttivo Gestal 1 di Ponte Ospedaletto (Gualdo); i lavori sono stati conclusi con comunicazione del 26.2.2016 pgn. 2363. Il Lotto 26 è direttamente limitrofo e comunicante apertamente con il lotto in cui si sta praticando l'attività (n. 25) ed entrambi fanno parte di comparto appositamente attrezzato per le attività di tale tipo: la compatibilità urbanistica dell'intervento di nuovo piazzale a rottamazione con platea nel lotto 26 è pertanto (come fu per il lotto 25) pienamente attestabile, nei limiti delle attività specifiche di recupero rifiuti esercitabili in detto comparto Gestal..."*;

Vista l'istruttoria della Conferenza di Servizi nella seduta del 17.05.2016 e la successiva richiesta di integrazioni inviata alla ditta in oggetto con nota PGFC n. 8500 del 08.06.2016;

Evidenziato che l'attività della ditta **VENTRUCCI METALLI S.r.l.** oggetto dell'autorizzazione n. 233-89779 del 10.06.2013 e s.m.i. era stata sottoposta preventivamente a procedura di screening regionale, favorevolmente conclusasi con D.G.R. n. 889 del 02.07.2012 con l'esclusione dall'ulteriore procedura di VIA nel rispetto di specifiche prescrizioni e che nella seduta della Conferenza del 17.05.2016 è stato precisato che la modifica in oggetto non necessita di ulteriore procedura di screening in quanto l'ampliamento riguarda esclusivamente l'operazione di messa in riserva R13 e lo stoccaggio di end of waste.

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta in data 08.07.2016, PGFC n. 10233/16;

Vista la nota acquisita al PGFC n. 13164 del 07.09.2016 con cui il Comune di Longiano ha rilasciato nulla-osta al rilascio dell'autorizzazione all'impatto acustico relativamente all'ampliamento del piazzale;

Vista la nota acquisita al PGFC n. 13158 del 07.09.2016 con cui il Comune di Longiano ha espresso parere favorevole alla modifica dell'autorizzazione vigente allo scarico di acque reflue di dilavamento in fognatura bianca, nel rispetto delle prescrizioni generali impartite dal Servizio Territoriale di Arpae con nota PGFC n. 8448 del 07.06.2016;

Dato atto che la Conferenza di Servizi nella seduta del 09.09.2016, ha espresso all'unanimità parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica comprensiva di autorizzazione alla gestione rifiuti, autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento, nulla-osta acustico nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate negli allegati al presente atto;

Visti in particolare gli **elaborati progettuali** di seguito elencati:

Documentazione pervenuta in data 06.04.2016, PGFC n. 4825/16

1. Relazione tecnica a firma dell'ing. Brandolini e della ditta
2. Relazione tecnica impianto fognante nuovo piazzale a firma dell'ing. Brandolini e della ditta
3. Dichiarazione del tecnico competente in acustica ing. M. Massari

Documentazione pervenuta in data 08.07.2016, PGFC n. 10233/16

4. Certificato attestante la conformità al Reg. 333/11, rilasciato da Certiquality in data 03.02.2015 e avente validità fino al 02.02.2018
5. Elaborato grafico Tav. Unica denominata "Planimetrie e Layout attività", scala 1:100, a firma dell'Ing. Brandolini
6. Procedura di controllo radiometrico a firma dell'E.Q. G. Galassi e della ditta

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.G.R. n. 1 del 08.01.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Acquisiti al PGFC n. 15241 del 18.10.2016, i certificati del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta in oggetto;

Dato atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia, ai sensi del D.Lgs 159/11 e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n. 798 del 30.05.2016, che determina le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

Evidenziato che la modifica in oggetto non incide sull'importo della garanzia finanziaria già prestata in favore della Provincia di Forlì-Cesena ai sensi della D.G.R. 1991/03 e che pertanto sarà necessario solo l'aggiornamento della stessa con riferimento agli estremi del presente provvedimento e con riferimento al nuovo beneficiario – Arpae;

Dato atto che l'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

Ritenuto pertanto opportuno ricomprendere e sostituire con il presente atto anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento e di prima pioggia ricomprese nella determina di AUA n. 84 del 16.01.2015, prot. prov.le n. 3696/15;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*", e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 27 del 12 luglio 1994, così come modificata dalla L.R. n. 3 del 21 aprile 1999;

Vista la D.G.R. n. 1991/03;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 recante “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr.ssa Luana Francisconi, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

DETERMINA

- 1) **di modificare** la D.G.P. n. 233-89779 del 10.06.2013 e s.m.i., rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, alla ditta **VENTRUCCI METALLI S.r.l.** relativamente all'impianto sito in Comune di Longiano – Via Pio La Torre n. 34, nel rispetto delle prescrizioni riportate negli Allegati A e B al presente atto;
- 2) **di dare atto** che la presente determina **ricomprende** e **sostituisce**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, le seguenti autorizzazioni:
 - autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - nulla-osta ai sensi della L. 447/95;
- 3) **di approvare l'Allegato A e l'Allegato B** alla presente determinazione quali **parti integranti e sostanziali** del presente atto e della D.G.P. n. 233-89779 del 10.06.2013 e s.m.i.;
- 4) **di dare atto** che il presente provvedimento costituisce parte integrante della D.G.P. n. 233-89779 del 10.06.2013, e successive modifiche e integrazioni, della quale rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni non modificate dal presente atto e non in contraddizione con le norme vigenti; copia del presente provvedimento deve essere conservata unitamente agli atti sopra richiamati ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
- 5) **di stabilire** che, nel termine di **90 giorni** dalla data del presente atto, la garanzia finanziaria già prestata a favore della Provincia di Forlì-Cesena ai sensi della D.G.R. n. 1991/03 venga aggiornata con riferimento agli estremi del presente provvedimento e **volturata al nuovo Ente Beneficiario - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna, Arpae - Via Po 5, 40139 Bologna**. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca del presente atto previa diffida. In ogni caso l'esercizio dell'impianto come modificato dal presente atto è subordinato al rilascio della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria prestata. Conseguentemente non potrà essere svolta fino a tale accadimento l'attività oggetto del presente provvedimento autorizzativo (ampliamento dell'impianto), in quanto quest'ultimo si perfeziona solo in presenza della predetta comunicazione di avvenuta accettazione;
- 6) **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 7) **di dare atto** che, a decorrere dalla data di accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 5, al fine di garantire continuità all'attività della ditta in oggetto, la **determina di AUA n. 3777 del 12.12.2014 non è più efficace in quanto sostituita dal presente atto**;
- 8) **di fare salvi**:
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - quanto di competenza dei Vigili del Fuoco in materia di normativa antincendio;

- quanto disciplinato dal Reg. (UE) n. 333/11;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 209/03 e dal D.Lgs. 49/14 per quanto applicabili all'impianto;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 230/95 e dal D.Lgs. 100/11;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
- 9) **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
- 10) **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna-DSP di Cesena, al Comune di Longiano, ad ATERSIR, per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente di Arpae - SAC di Forlì-Cesena
Arch. Roberto Cimatti
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

GESTIONE RIFIUTI

(Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

L'attività di recupero rifiuti metallici della ditta **VENTRUCCI METALLI S.r.l.** relativamente all'impianto sito in Comune di Longiano – Via Pio La Torre n. 34 è autorizzata alle seguenti prescrizioni che modificano e integrano quelle già contenute nell'autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 233-89779 del 10.06.2013, e successive modifiche e integrazioni, non modificate dal presente atto:

1. **entro 30 giorni** dal rilascio dell'autorizzazione, dovrà essere presentato il “*Manuale Operativo di Gestione dell'impianto*” modificato come di seguito riportato:
 - 1.1. eliminare i riferimenti all'operazione di recupero R4 nel paragrafo §3.2.7” *Recupero R4 dei metalli ferrosi e non ferrosi*” per il codice EER 170401 rame e sue leghe (bronzo e ottone); così pure nel paragrafo §3.4 *Materiali Recuperati dai Rifiuti* e successivi sotto-paragrafi, eliminando ogni riferimento allo svolgimento dell'attività R4 per il EER di cui trattasi;
 - 1.2. eliminare i riferimenti all'attività di ossitaglio;
 - 1.3.a garanzia di un maggiore sistema di controllo dei vari processi aziendali nella gestione dell'impianto dovranno essere predisposti lotti individuabili in modo univoco da numeri, colori o altro sistema scelto dalla ditta (ad esempio bandellature, cartellonistica, ecc.) durante l'intero ciclo di lavorazione dei rifiuti, a partire dal conferimento iniziale, sino alla destinazione finale (cessione per: recupero, smaltimento, EoW o MPS); nel merito, il “*Manuale Operativo di Gestione dell'impianto*” dovrà essere modificato nel paragrafo §3.5 “*Sistemi di controllo dei processi*”;
 - 1.4. rettificare la pag.14 del “*Manuale Operativo di Gestione dell'impianto*” dove risulta difforme la sigla “C” relativa all'area di conferimento dei RAEE, posta all'interno del capannone ed individuata con la lettera “B1” nella Tav.Unica “Planimetrie e Layout Attività”;
2. il punto 1, lettera B dell'autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 233-89779 del 10.06.2013, come modificato con D.P.P. n. 105-37303 del 23.04.2015, è così sostituito:

b) i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

	CER	Operazioni autorizzate	Quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo	Quantitativo annuo autorizzato (1/1 - 31/12)
A	120101 <i>limatura e trucioli di materiali ferrosi</i>	R13-R4	220 t	11.100 t <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga A)</i>
	120102 <i>polveri e particolato di materiali ferrosi</i>			
	120103 <i>limatura e trucioli di materiali non ferrosi</i>			
	120104 <i>polveri e particolato di materiali non ferrosi</i>			
	150104 <i>imballaggi metallici</i>			
	160117 <i>metalli ferrosi</i>			
	170402 <i>alluminio</i>			
	170403 <i>piombo</i>			
	170404 <i>zinco</i>			
	170405 <i>ferro e acciaio</i>			
	170406 <i>stagno</i>			
	170407 <i>metalli misti</i>			
	190102 <i>materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti</i>			
	191002 <i>rifiuti di metalli non ferrosi</i>			
	190118 <i>rifiuti della pirolisi diversi da quelli di cui alla voce 190117</i>			
	191202 <i>metalli ferrosi</i>			
	191203 <i>metalli non ferrosi</i>			
200140 <i>metallo</i>				
100299 <i>rifiuti non specificati altrimenti – cascami lavorazione</i>				
120199 <i>rifiuti non specificati altrimenti – cascami lavorazione</i>				

B	160116	<i>serbatoi per gas liquido</i>	<i>R13-R12</i>	<i>330 t</i>	<i>3.100 t (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga B)</i>
	160117	<i>metalli ferrosi</i>			
	160118	<i>metalli non ferrosi</i>			
	160122	<i>componenti non specificati altrimenti</i>			
	160214	<i>apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213</i>			
	160216	<i>componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*</i>			
	200136	<i>apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121*, 200123* e 200135*</i>			
	200140	<i>metallo</i>			
C	160118	<i>metalli non ferrosi</i>	<i>R13</i>	<i>45 t</i>	<i>800 t (quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga C)</i>
	160122	<i>componenti non specificati altrimenti</i>			
	160216	<i>componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*</i>			
	170401	<i>rame, bronzo, ottone</i>			
	170411	<i>cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410*</i>			

3. Il punto 1k) dell'autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 233-89779 del 10.06.2013 è sostituito dal seguente:

k) dovranno essere eseguiti autocontrolli almeno semestrali, atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di esercizio. Gli autocontrolli e gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovranno essere riportati in apposito registro, con pagine numerate e vidimate da Arpae, e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza;
4. l'omologa (o scheda) dei rifiuti ritirati con codici a specchio non pericolosi, dovrà essere sempre sottoscritta ed archiviata con i rapporti di prova analitici che determinano l'idonea caratterizzazione da parte del produttore del rifiuto, ai sensi della Decisione 2014/955/Ue, in vigore dal 01/06/2015;
5. in relazione all'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto qualificato di II o III livello la ditta deve ottemperare a quanto previsto dal comma 2, art. 1 ed dal comma 2, art. 2 del D.Lgs. 100/11 e s.m.i.. Detta documentazione deve essere conservata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza;
6. la ditta, nel caso di eventuale nomina di un nuovo esperto qualificato per modifica/risoluzione dell'attuale incarico, deve comunicarlo all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, allegando le procedure radiometriche approvate dallo stesso per le parti di competenza;
7. in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività;

SCARICO ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO

(Art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Allo scarico finale con recapito in fognatura bianca convergono gli scarichi di due impianti di depurazione ai quali afferiscono due distinte aree. La tipologia e il dimensionamento degli impianti di depurazione sono agli atti della scrivente Agenzia. Tutte le acque reflue dell'insediamento sono convogliate ad un unico pozzetto di campionamento.

Lo scarico finale è classificato come “**acque reflue di dilavamento**” e dovrà rispettare i parametri della Tab. 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per acque superficiali.

PRESCRIZIONI

1. il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06;
2. il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
3. gli impianti di disoleazione dovranno essere provvisti di un sistema acustico - visivo che segnali il riempimento della vasca di stoccaggio degli oli;
4. gli impianti di disoleazione dovranno essere provvisti di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
5. la ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.) così come indicato dalla norma tecnica DIN 1999 parte 2, par. 5 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di disoleazione in continuo e dell'impianto di prima pioggia dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;
6. eventuali malfunzionamenti degli impianti di trattamento dei reflui dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpae;
7. con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi degli impianti di disoleazione/sedimentazione. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base al D.Lgs n° 152/06 – *Parte Quarta*. La ditta, qualora non ne fosse in possesso, dovrà dotarsi di registro di carico e scarico vidimato, ove dovranno essere annotate tutte le asportazioni di fango. Il registro, i formulari, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
8. **con frequenza triennale la ditta dovrà provvedere all'autocontrollo dello scarico ed inviare ad Arpae il Certificato analitico di caratterizzazione delle acque reflue di dilavamento meteorico per almeno i seguenti parametri: Solidi sospesi totali, Idrocarburi totali.** I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo “Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua” di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.